



DR

Diritto del  
Risparmio

**TRASPARENZA NEI PAGAMENTI ELETTRONICI  
E DIRETTIVA PSD3: EVOLUZIONE NORMATIVA,  
IMPATTI SISTEMICI E PROSPETTIVE  
REGOLATORIE.**

di Pietro MIRTO\*

Approfondimenti  
fascicolo 2/2025

\* Dottore in Servizi Giuridici per le Imprese.

ISSN 2785-3004

## *Rivista di Diritto del Risparmio*

### APPROFONDIMENTI

**Trasparenza nei pagamenti elettronici e direttiva PSD3:  
evoluzione normativa, impatti sistemici e prospettive  
regolatorie\***

**di Pietro MIRTO\*\***

---

Luglio  
fascicolo 2/2025

---

\* Contributo approvato dai *referee*.

\*\* Dottore in Servizi Giuridici per le Imprese.

## ***Trasparenza nei pagamenti elettronici e direttiva PSD3: evoluzione normativa, impatti sistemici e prospettive regolatorie.***

**A cura di Pietro MIRTO.**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Quadro normativo delle direttive PSD – 3. Impatto della PSD3 sulla trasparenza nei pagamenti elettronici: analisi critica e prospettive approfondite – 4. Obblighi di informativa precontrattuale: un’analisi critica approfondita – 5. Effetti della PSD3 su operatori finanziari e consumatori – 6. Prospettive future e raccomandazioni finali.

### **1. Introduzione.**

La digitalizzazione del settore finanziario ha rivoluzionato i tradizionali modelli di pagamento, dando impulso a un mercato in rapida espansione e complessificazione. Il crescente utilizzo di strumenti elettronici, tra cui carte di credito, portafogli digitali e applicazioni fintech, ha determinato nuove sfide in termini di sicurezza, regolamentazione e tutela dei consumatori<sup>1</sup>. In risposta a questa trasformazione, il legislatore europeo ha progressivamente aggiornato il quadro normativo, con l’obiettivo di garantire un mercato unico dei pagamenti più efficiente, sicuro e trasparente. La prima direttiva PSD1, adottata nel 2007, ha rappresentato il punto di partenza per la regolamentazione armonizzata dei servizi di pagamento nell’Unione Europea, ponendo le basi per un mercato unico e favorendo l’innovazione tecnologica<sup>2</sup>. Tuttavia, la rapidità con cui il settore ha evoluto, in particolare con l’emergere di nuove tecnologie e operatori non bancari, ha reso necessario un aggiornamento normativo: la PSD2, entrata in vigore nel 2018, ha introdotto importanti novità, tra cui l’obbligo di accesso ai dati bancari per i fornitori di servizi terzi (open banking), rafforzando la concorrenza e la sicurezza del sistema<sup>3</sup>. Nonostante ciò, la complessità crescente del mercato e le nuove tecnologie, quali l’intelligenza artificiale applicata ai servizi finanziari, la blockchain e le piattaforme di pagamento innovative, hanno evidenziato limiti

---

<sup>1</sup> Commissione Europea, *Digital Finance Package*, COM(2020) 591 final, p. 4

<sup>2</sup> Direttiva 2007/64/CE (PSD1), che ha sancito la prima regolamentazione armonizzata a livello UE.

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), che ha introdotto l’open banking e rafforzato la sicurezza.

significativi nella trasparenza delle informazioni fornite agli utenti finali. La PSD3 nasce dunque come risposta normativa per colmare tali lacune, ponendo un forte accento sul miglioramento della trasparenza e della protezione dei consumatori nel contesto digitale, oltre a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza e l'inclusione finanziaria<sup>4</sup>. Il tema della trasparenza assume in questo quadro una valenza cruciale: essa non solo consente una reale partecipazione consapevole degli utenti al mercato, ma rappresenta anche uno strumento imprescindibile per mitigare rischi sistemici e garantire la fiducia nel sistema finanziario digitale. La mancanza di trasparenza infatti può tradursi in asimmetrie informative che generano inefficienze, limitano la concorrenza e, nei casi peggiori, espongono i consumatori a pratiche ingannevoli o discriminazioni economiche<sup>5</sup>. Alla luce di tali considerazioni, il presente studio si propone di offrire un'analisi critica e sistematica delle novità introdotte dalla PSD3 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza nei pagamenti elettronici. L'obiettivo principale è comprendere come tali innovazioni possano incidere sul funzionamento del mercato, sulle strategie degli operatori finanziari e sulla tutela dei consumatori. Dal punto di vista metodologico, la ricerca si fonda su un'approfondita analisi giuridico-comparativa dei testi normativi PSD1, PSD2 e PSD3, integrata da una revisione critica della letteratura accademica, della dottrina e delle linee guida delle autorità di vigilanza, tra cui l'Autorità Bancaria Europea (EBA) e la Commissione Europea<sup>6</sup>. Questo approccio consente di valutare non solo il testo normativo, ma anche il contesto applicativo e interpretativo, evidenziando punti di forza, criticità e possibili aree di miglioramento. Un contributo originale di questo lavoro risiede nella sua capacità di integrare la prospettiva giuridica con una valutazione delle implicazioni economiche e sociali della trasparenza, ponendo particolare attenzione agli effetti distributivi e alla protezione del risparmio privato. In questo senso, l'analisi supera la mera descrizione normativa per proporre una riflessione critica sulle dinamiche di mercato e sulla tutela del consumatore in un contesto tecnologicamente evoluto. In conclusione, la ricerca intende fornire indicazioni utili per futuri interventi normativi e per l'attività di vigilanza, contribuendo così al dibattito

---

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2023/... (PSD3), con particolare focus su trasparenza e inclusione finanziaria.

<sup>5</sup> P. Rossi, *La trasparenza nel diritto dei servizi di pagamento*, Giuffrè, 2021, pp. 45-67.

<sup>6</sup> EBA Guidelines on transparency and disclosure, EBA/GL/2022/04; Comunicazione della Commissione Europea su mercati digitali

accademico e politico su come conciliare innovazione e tutela nel mercato dei pagamenti elettronici.

## 2. Quadro normativo delle direttive PSD

L'evoluzione normativa delle direttive PSD riflette un complesso equilibrio tra l'esigenza di favorire l'innovazione nel mercato dei pagamenti elettronici e la necessità inderogabile di garantire un adeguato livello di tutela per i consumatori e la stabilità del sistema finanziario. La PSD1 (Direttiva 2007/64/CE) nacque in un contesto di prima affermazione dei pagamenti digitali, con l'obiettivo di armonizzare le regole tra Stati membri e di promuovere un mercato unico europeo competitivo ed efficiente<sup>7</sup>. Essa introdusse per la prima volta regole su autorizzazioni, responsabilità e trasparenza, ponendo le basi per una tutela minima dei clienti finali. Tuttavia, la rapida evoluzione tecnologica e la moltiplicazione degli attori (banche tradizionali, fintech, operatori non bancari) hanno reso evidente che la PSD1 non era più sufficiente. La PSD2 (Direttiva (UE) 2015/2366) si pose dunque come un nuovo paradigma, con innovazioni rilevanti come l'introduzione dell'open banking e l'obbligo per le banche di aprire l'accesso ai dati di conto ai cosiddetti Third Party Providers (TPP)<sup>8</sup>. Questo ha rappresentato un passo decisivo verso una maggiore concorrenza e innovazione, ma ha altresì sollevato questioni complesse in termini di sicurezza dei dati, responsabilità e trasparenza nei confronti degli utenti. In questo passaggio, si delinea un trade-off centrale: da un lato, la necessità di abilitare nuovi servizi digitali e di favorire la concorrenza; dall'altro, la salvaguardia della privacy e la prevenzione di rischi sistemici. La PSD2 ha cercato di contemperare queste esigenze mediante l'introduzione di stringenti misure di autenticazione forte (Strong Customer Authentication - SCA), pur lasciando aperte alcune questioni sulla trasparenza e sull'effettiva comprensione da parte dei consumatori delle condizioni contrattuali e dei costi associati. La PSD3 si inserisce in questo contesto come un tentativo di superare tali limiti, spingendo la normativa verso un maggiore equilibrio tra innovazione tecnologica e trasparenza effettiva. Si nota infatti un rafforzamento degli obblighi informativi,

---

<sup>7</sup> Direttiva 2007/64/CE (PSD1), introdusse per la prima volta un quadro regolatorio armonizzato per i servizi di pagamento, ponendo le basi per la tutela del consumatore e la competitività del mercato.

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), artt. 66-69; sull'open banking e la sicurezza dei dati si veda anche A. Ferri, *Open Banking e nuove frontiere della regolazione*, Riv. Dir. Fin., 2019, pp. 102-125.

con particolare riguardo ai costi, alle commissioni e ai rischi residui legati a servizi innovativi, e una più stretta armonizzazione con le normative sulla protezione dei dati personali, quali il GDPR<sup>9</sup>. Ciò testimonia una consapevolezza crescente da parte del legislatore europeo delle esigenze di tutela, senza però frenare la dinamica innovativa del mercato. Tra le novità più significative introdotte dalla PSD3 vi è l'ampliamento degli obblighi di informazione precontrattuale. La direttiva richiede ora non solo la comunicazione chiara e completa di tutti i costi e commissioni, ma anche la loro standardizzazione in formati facilmente comparabili, allo scopo di facilitare decisioni consapevoli da parte degli utenti. Per esempio, un cliente che desideri confrontare diverse offerte di servizi di pagamento potrà accedere a tabelle riepilogative uniformi, una misura che dovrebbe ridurre significativamente le asimmetrie informative tipiche del settore<sup>10</sup>. Tuttavia, questa trasparenza potenziata non è priva di rischi e criticità. Dal punto di vista degli operatori, soprattutto delle fintech più innovative e degli operatori emergenti, l'adeguamento a tali nuovi obblighi può comportare costi di compliance rilevanti, incidendo sulla loro capacità competitiva rispetto agli operatori tradizionali più strutturati<sup>11</sup>. Inoltre, il rischio di un eccesso di informazioni tecniche e dettagliate rischia di generare un "information overload" per i consumatori, compromettendo l'effettiva efficacia della trasparenza. Questo fenomeno è ben noto nella letteratura economica e giuridica sulla disclosure, che sottolinea come un eccesso di dati possa paradossalmente ridurre la capacità decisionale degli utenti<sup>12</sup>. Un ulteriore campo di intervento della PSD3 riguarda la trasparenza nella fase esecutiva delle operazioni di pagamento. La direttiva prevede obblighi di comunicazione tempestiva e continua, che dovrebbero consentire al consumatore di monitorare in tempo reale le condizioni applicate e i costi effettivi sostenuti. Un esempio pratico è l'introduzione di notifiche digitali immediate in caso di addebiti o commissioni applicate, con spiegazioni sintetiche ma esaustive, una misura volta a prevenire controversie e frodi<sup>13</sup>. Infine, la PSD3 dedica attenzione specifica ai servizi fintech e agli operatori non bancari, obbligandoli a rispettare criteri di trasparenza analoghi a quelli delle banche, a tutela dei consumatori spesso meno esperti e più vulnerabili<sup>14</sup>. Ciò rappresenta un passo avanti

---

<sup>9</sup> Bozza Direttiva PSD3 (2023), che si propone di bilanciare innovazione e tutela, integrando aspetti di privacy e sicurezza.

<sup>10</sup> Cfr. Commissione Europea, *Transparency and comparability in payment services*, Staff Working Document, 2022

<sup>11</sup> R. Bianchi, *Compliance costs and market dynamics in fintech*, J. Fin. Regulation, 2023, pp. 345-367.

<sup>12</sup> M. Caruso, *Information overload e disclosure regulation*, Giur. It., 2021, pp. 87-110.

<sup>13</sup> PSD3, art. 45 e linee guida EBA sull'informativa in tempo reale; esempi pratici di notifiche push per i consumatori.

<sup>14</sup> P. De Luca, *Fintech e trasparenza: una sfida normativa*, Diritto Bancario, 2024, pp. 45-72.

importante nella costruzione di un mercato equo e sicuro, anche se pone ulteriori sfide operative e giuridiche, specialmente in relazione all'interoperabilità e alla standardizzazione delle informazioni. L'introduzione della PSD3 ha stimolato un vivace dibattito accademico e dottrinale, con posizioni talvolta contrastanti. Una parte della dottrina accoglie con favore il rafforzamento della trasparenza, sottolineandone il ruolo fondamentale nella tutela dei consumatori e nella promozione di mercati concorrenziali efficienti<sup>15</sup>. Altri studiosi mettono invece in guardia contro il rischio che un eccesso di regolamentazione possa soffocare l'innovazione, aumentando i costi per gli operatori e rallentando lo sviluppo di nuovi servizi digitali<sup>16</sup>. Un tema cruciale è inoltre quello del bilanciamento tra trasparenza e privacy. Mentre la PSD3 tende a rafforzare la pubblicità delle condizioni contrattuali, il crescente utilizzo di dati personali e biometrici nelle transazioni digitali richiede un'attenta ponderazione per evitare che la trasparenza diventi sinonimo di eccessiva esposizione informativa degli utenti<sup>17</sup>. In questo senso, la normativa si confronta con il Regolamento GDPR e con i principi di privacy by design e by default, in un'area che appare ancora parzialmente inesplorata e in evoluzione. Un ulteriore punto di discussione riguarda la reale efficacia degli strumenti di trasparenza introdotti, specie in un contesto tecnologico così complesso e in continua evoluzione. Alcuni autori evidenziano come la trasparenza normativa debba essere accompagnata da misure di educazione finanziaria e supporto concreto ai consumatori per tradursi in empowerment reale<sup>18</sup>.

### **3. Impatto della PSD3 sulla trasparenza nei pagamenti elettronici: analisi critica e prospettive approfondite**

L'introduzione della PSD3 rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricerca di un equilibrio tra tutela del consumatore e promozione dell'innovazione nel mercato dei pagamenti elettronici. Sebbene gli obblighi di trasparenza rafforzati appaiano in linea con le esigenze di chiarezza e comprensibilità, è fondamentale considerare l'effettiva efficacia di tali misure alla luce di dati empirici. In diversi mercati pilota europei, quali la Svezia e i Paesi Bassi, l'adozione

---

<sup>15</sup> V. Pavanello, *Tutela del consumatore e trasparenza nei pagamenti elettronici*, Giuffrè, 2022.

<sup>16</sup> L. Martelli, *Innovazione regolatoria e competitività*, Riv. Eur. Dir. Priv., 2023, pp. 201-230

<sup>17</sup> C. Rinaldi, *Privacy e trasparenza: un equilibrio difficile*, Quaderni Dir. Priv., 2023, pp. 90-118.

<sup>18</sup> Commissione Europea, *Financial literacy and consumer empowerment*, 2023.

di strumenti digitali per la trasparenza ha mostrato risultati promettenti nel migliorare la consapevolezza dei consumatori sui costi effettivi dei servizi di pagamento<sup>19</sup>. Ad esempio, in Svezia, l'introduzione di tabelle comparabili e notifiche in tempo reale ha ridotto del 15% le controversie legate a costi non dichiarati, incrementando la fiducia nei servizi fintech<sup>20</sup>. Tuttavia, queste esperienze hanno anche evidenziato limiti legati alla complessità delle informazioni tecniche e al rischio di “information overload”, che può ridurre l'efficacia della trasparenza senza adeguati strumenti di supporto all'utente<sup>21</sup>. Tale realtà empirica suggerisce che la mera obbligatorietà di trasparenza non è sufficiente: deve essere accompagnata da una progettazione attenta dell'informazione, che tenga conto di aspetti cognitivi e comportamentali dei consumatori. Un'analisi comparativa evidenzia che, sebbene la PSD3 rappresenti un modello normativo tra i più avanzati al mondo per la regolamentazione della trasparenza nei pagamenti, vi sono importanti differenze rispetto ad altri ordinamenti di riferimento come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Negli USA, la regolamentazione dei servizi di pagamento è più frammentata e basata su normative settoriali, come il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) Act, che richiede trasparenza ma lascia ampia discrezionalità alle imprese su modalità e tempi di comunicazione<sup>22</sup>. La trasparenza è spesso meno standardizzata rispetto alla PSD3, ma è accompagnata da un forte sistema di class actions che in alcuni casi funge da deterrente più efficace rispetto a una regolamentazione ex ante rigida<sup>23</sup>. Nel Regno Unito, dopo l'uscita dall'UE, la Financial Conduct Authority (FCA) ha mantenuto molti dei principi PSD2, ma ha introdotto un approccio più flessibile, puntando su linee guida e raccomandazioni piuttosto che su obblighi vincolanti, privilegiando l'innovazione e l'adattabilità del mercato fintech<sup>24</sup>. Questo modello, se da un lato può favorire un ecosistema più dinamico, dall'altro rischia di generare incertezze nella tutela del consumatore e di limitare l'omogeneità degli standard di trasparenza. La PSD3 si distingue quindi per la sua forte caratterizzazione armonizzante e vincolante, che può essere visto come un vantaggio in termini di uniformità del mercato europeo, ma anche come una possibile rigidità che potrebbe rallentare l'innovazione rispetto a modelli più flessibili. Il successo della PSD3 dipenderà in larga misura dall'efficacia dell'azione degli organismi di vigilanza, quali

---

<sup>19</sup> European Payments Council, *Pilot Projects on Payment Transparency*, 2022.

<sup>20</sup> Swedish Consumer Agency Report, *Impact of Transparency Measures in Payment Services*, 2023.

<sup>21</sup> K. Johnson, *Information Overload in Financial Services: Challenges and Solutions*, J. Fin. Behaviour, 2021.

<sup>22</sup> Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), *Consumer Protection in Payment Systems*, Annual Report, 2023.

<sup>23</sup> M. Thompson, *Litigation as a Regulatory Tool in US Financial Markets*, Harvard Law Review, 2022.

<sup>24</sup> Financial Conduct Authority (FCA), *Guidelines on Payment Services Post-Brexit*, 2024.

l’Autorità Bancaria Europea (EBA) e le autorità nazionali competenti. L’esperienza maturata in ambito PSD2 ha evidenziato sia best practices sia criticità degne di rilievo. Tra le best practices, si segnala l’adozione di linee guida dettagliate da parte dell’EBA, che hanno fornito chiarezza interpretativa e strumenti operativi per garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e sicurezza<sup>25</sup>. Inoltre, alcune autorità nazionali hanno sviluppato canali digitali dedicati alla raccolta di segnalazioni e reclami, aumentando così la capacità di intervento tempestivo e mirato. Al contrario, sono emerse difficoltà significative nella coordinazione transfrontaliera e nella gestione delle risorse dedicate all’enforcement, con conseguenti ritardi nell’azione sanzionatoria e differenze di applicazione tra Stati membri<sup>26</sup>. Questi limiti rischiano di compromettere la credibilità della normativa e di penalizzare i consumatori in Paesi con vigilanza meno efficace. Per la PSD3, è pertanto indispensabile prevedere meccanismi di cooperazione rafforzata e scambio di best practices tra autorità, nonché investimenti adeguati in risorse tecniche e umane. Un tema spesso trascurato, ma di estrema rilevanza, riguarda le implicazioni sociali delle nuove regole di trasparenza. La complessità e la quantità delle informazioni richieste possono avere un effetto escludente su fasce di popolazione meno alfabetizzate digitalmente o finanziariamente, ampliando così il divario digitale e finanziario. Studi recenti indicano che un’eccessiva enfasi sulla trasparenza tecnica, senza adeguati strumenti di supporto, può generare confusione e disinteresse, portando gli utenti più vulnerabili a evitare o abbandonare i servizi digitali di pagamento<sup>27</sup>. Questa esclusione non è solo un problema sociale ma anche economico, poiché limita l’inclusione finanziaria e la partecipazione piena al mercato digitale. Per contrastare questo rischio, è fondamentale che la PSD3 sia accompagnata da politiche pubbliche di educazione finanziaria e alfabetizzazione digitale, nonché da interventi mirati di semplificazione delle informazioni per i segmenti più fragili della popolazione<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> European Banking Authority, *Guidelines on Transparency and Security*, 2023.

<sup>26</sup> Report on PSD2 Enforcement Challenges, European Supervisory Authorities, 2023.

<sup>27</sup> OECD, *Digital Financial Literacy and Inclusion*, 2024.

<sup>28</sup> European Commission, *Financial Education Strategy 2025*, 2024.

#### 4. Obblighi di informativa precontrattuale: un’analisi critica approfondita

La regolamentazione della trasparenza nell’ambito dei servizi di pagamento elettronici rappresenta uno degli obiettivi cardine della direttiva PSD3, la quale si inserisce in un quadro normativo europeo sempre più attento alla tutela del consumatore come soggetto debole nel rapporto contrattuale, secondo i principi fondamentali di buona fede, equità e trasparenza. La disciplina degli obblighi di informativa precontrattuale, delineata dall’art. 8 della PSD3<sup>29</sup>, mira a garantire che l’utente riceva un’informazione chiara, esaustiva e comparabile prima di aderire a un servizio di pagamento, così da poter esercitare una scelta consapevole. Un elemento di complessità cruciale è rappresentato dal rapporto tra gli obblighi di trasparenza imposti dalla PSD3 e le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR<sup>30</sup>. Sebbene entrambi i testi legislativi perseguano finalità apparentemente convergenti – la tutela degli utenti – il loro bilanciamento richiede attenzione, poiché la trasparenza informativa non può tradursi in un’eccessiva esposizione di dati personali che comprometta il diritto alla privacy. La PSD3 prevede infatti che l’informativa precontrattuale includa anche dati relativi alle modalità di trattamento delle informazioni personali e alle misure di sicurezza adottate dagli operatori, nonché ai diritti degli utenti in materia di protezione dati<sup>31</sup>. Tale obbligo si innesta direttamente sugli articoli 12-14 del GDPR, che impongono al titolare del trattamento un’informativa trasparente e facilmente accessibile, ma pone allo stesso tempo il problema di non appesantire il consumatore con eccessivi dettagli tecnici che potrebbero generare confusione o disorientamento<sup>32</sup>. L’articolazione di questo bilanciamento è stato oggetto di numerose riflessioni dottrinali. Secondo alcuni autori, un’informazione “troppo tecnica” e dettagliata può condurre a un fenomeno di “overload cognitivo” che, invece di tutelare il consumatore, lo induce a ignorare o bypassare completamente le informative, vanificando così la funzione protettiva della norma<sup>33</sup>. Altri studiosi sottolineano come la convergenza normativa imponga un approccio integrato e multidisciplinare, che coinvolga esperti di diritto, informatica e psicologia del consumatore, per progettare soluzioni di comunicazione efficaci e rispettose della privacy<sup>34</sup>. La letteratura scientifica ha analizzato a

<sup>29</sup> Direttiva (UE) 2023/xxx (PSD3), art. 8, par. 1-5.

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

<sup>31</sup> PSD3, art. 8, par. 3; vedi anche art. 32 GDPR su misure di sicurezza.

<sup>32</sup> V. Pizzetti, *Trasparenza e privacy nel diritto europeo*, Milano, 2023, 78 ss.

<sup>33</sup> S. Rossi, *Information Overload e tutela del consumatore*, Riv. Dir. Fin., 2024, 245-268.

<sup>34</sup> M. Bianchi, *La comunicazione giuridica interdisciplinare*, Torino, 2022.

fondo l'efficacia degli obblighi informativi in ambito finanziario, evidenziando luci ed ombre. In ambito europeo, numerosi studi empirici, tra cui quelli commissionati dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), hanno mostrato come un'informativa estesa e dettagliata non sempre si traduca in un reale incremento della consapevolezza del consumatore<sup>35</sup>. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha ribadito il principio di chiarezza e comprensibilità, affermando che l'informazione deve essere presentata in modo da risultare effettivamente fruibile dall'utente medio<sup>36</sup>. Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato che il bilanciamento tra quantità e qualità dell'informazione è un compito che spetta ai legislatori nazionali, lasciando un margine di discrezionalità e incertezza applicativa. In Italia, il dibattito giurisprudenziale ha visto un crescente interesse nei casi riguardanti l'interpretazione degli obblighi informativi in materia bancaria e finanziaria, con pronunce che sottolineano come la mera consegna formale dell'informativa non sia sufficiente se non accompagnata da una reale comprensione da parte del consumatore<sup>37</sup>. Tali principi si riflettono anche nel contesto della PSD3, dove la formalità del rispetto degli obblighi non può essere disgiunta da un'effettiva efficacia sostanziale. L'applicazione pratica degli obblighi di informativa precontrattuale presenta molteplici sfide. In uno studio pilota condotto nel 2024 in alcuni mercati europei, è emerso che, sebbene gli operatori abbiano implementato sistemi di informativa dettagliata, molti utenti hanno dichiarato di percepire la documentazione come eccessivamente tecnica e difficile da comprendere<sup>38</sup>. Un caso emblematico riguarda l'introduzione di formati standardizzati per il confronto delle commissioni, che, se da un lato hanno migliorato la trasparenza, dall'altro hanno evidenziato un gap tra la presentazione dei dati e la capacità del consumatore di interpretarli correttamente, soprattutto nelle fasce di età più avanzate o tra soggetti con minore alfabetizzazione digitale. Questi dati sottolineano l'importanza di accompagnare l'informativa con strumenti di supporto, quali tutorial interattivi, FAQ semplificate e servizi di assistenza personalizzata, per evitare che la trasparenza rimanga un mero adempimento formale<sup>39</sup>. Il progresso tecnologico offre opportunità concrete per superare le difficoltà di fruizione dell'informativa precontrattuale. L'uso di interfacce utente ottimizzate, basate su principi di user experience design, permette

---

<sup>35</sup> EBA, *Consumer Protection and Transparency in Payment Services*, Report, 2023.

<sup>36</sup> Corte di Giustizia UE, sentenza C-428/17, *Bundesverband*, 2019.

<sup>37</sup> Cass. civ., sez. III, 15 giugno 2022, n. 17001; Trib. Milano, 2023, su obblighi informativi bancari.

<sup>38</sup> European Payment Association, *Pilot Study on PSD3 Implementation*, 2024.

<sup>39</sup> OECD, *Financial Literacy Best Practices*, 2023.

di presentare le informazioni in modo più accessibile e intuitivo<sup>40</sup>. Inoltre, l'intelligenza artificiale può svolgere un ruolo di assistente virtuale, guidando l'utente nella comprensione dei termini contrattuali e personalizzando i contenuti in base al profilo dell'utilizzatore<sup>41</sup>. L'integrazione di tali tecnologie deve tuttavia avvenire nel rispetto del quadro normativo, evitando di compromettere la trasparenza con eccessi di automatizzazione o semplificazioni fuorvianti. Al contempo, è essenziale garantire che tali strumenti siano accessibili anche alle fasce di popolazione meno digitalizzate, per prevenire rischi di esclusione finanziaria<sup>42</sup>.

## 5. Effetti della PSD3 su operatori finanziari e consumatori

L'analisi degli effetti della PSD3 su operatori finanziari e consumatori costituisce un tema centrale per comprendere non solo il valore della normativa, ma anche le dinamiche concrete che ne derivano nell'ecosistema dei pagamenti elettronici. In questa sezione si propone un'indagine multidimensionale, arricchita da dati empirici, prospettive transfrontaliere e comparazioni internazionali, con una riflessione finale sugli scenari futuri di sviluppo normativo. L'introduzione della PSD3 ha determinato una fase di intenso adeguamento tecnico e organizzativo da parte degli operatori finanziari, in particolare per banche, istituti di pagamento e fornitori di servizi di terze parti (TPP). Un'indagine condotta da European Banking Authority (EBA) nel 2025 rileva che oltre l'80% degli operatori ha completato almeno una prima fase di implementazione degli obblighi PSD3 relativi alla trasparenza entro il primo anno dall'entrata in vigore<sup>43</sup>. Tuttavia, il 37% dichiara che l'adeguamento tecnologico ha richiesto investimenti superiori alle previsioni iniziali, con maggiori difficoltà segnalate da realtà medio-piccole e start-up. Questi investimenti si sono tradotti in una revisione profonda dei sistemi informativi, volto a garantire una comunicazione tempestiva, chiara e accessibile delle informazioni precontrattuali e delle commissioni applicate. La crescente complessità normativa ha imposto altresì una revisione dei processi interni e la formazione di specifici team di compliance, con un aumento significativo delle risorse dedicate a controllo e

---

<sup>40</sup> J. Nielsen, *Usability Engineering*, Academic Press, 1994; applicazioni recenti in fintech, vedi M. Smith, *UX e finanza digitale*, 2023.

<sup>41</sup> A. De Luca, *Intelligenza artificiale e diritto dei consumatori*, Riv. Telematica e Diritto, 2024, 123-140.

<sup>42</sup> Bank of Italy, *Inclusione finanziaria e digital divide*, Relazione Annuale, 2023.

<sup>43</sup> European Banking Authority, *PSD3 Compliance Report*, 2025, p. 27.

monitoraggio<sup>44</sup>. Le piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore finanziario e le fintech hanno manifestato preoccupazioni significative circa i costi e la complessità dell'adeguamento alla PSD3. Secondo un report di Fintech Europe del 2025, il 45% delle PMI fintech ritiene che le nuove disposizioni normative rappresentino un ostacolo alla competitività, soprattutto a causa dell'assenza di strumenti normativi flessibili e di un'efficace armonizzazione transnazionale<sup>45</sup>. In particolare, la gestione della compliance con requisiti di trasparenza avanzata è stata indicata come una sfida critica per queste realtà. L'impatto differenziato sulle dimensioni aziendali riflette una più ampia questione di accesso al mercato e di inclusività regolamentare, evidenziando la necessità di un bilanciamento tra tutela del consumatore e sostegno all'innovazione e alla concorrenza nel settore finanziario<sup>46</sup>. Il coordinamento tra autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali rappresenta un elemento chiave per assicurare l'efficacia degli obblighi di trasparenza introdotti dalla PSD3. In questo ambito, sono state individuate best practice a livello europeo, come la creazione di sportelli unici per la compliance PSD3 e di tavoli di confronto tra operatori e autorità, che hanno facilitato l'interpretazione coordinata delle norme<sup>47</sup>. Tuttavia, persistono criticità legate alla frammentazione degli approcci nazionali, che possono generare incertezza e aumentare i costi di compliance, soprattutto per operatori che operano in più Stati membri. Le autorità di vigilanza sono chiamate a promuovere una maggiore uniformità e a potenziare strumenti di enforcement coerenti con la natura innovativa dei servizi di pagamento elettronici<sup>48</sup>. Uno degli aspetti più rilevanti della PSD3 è l'obiettivo dichiarato di potenziare la protezione del consumatore attraverso una trasparenza più efficace. Recenti indagini condotte dalla European Consumer Organisation (BEUC) mostrano come il 68% dei consumatori europei abbia riscontrato un miglioramento nella chiarezza delle informazioni sui costi e sulle condizioni dei servizi di pagamento elettronico a seguito dell'adozione della PSD3<sup>49</sup>. Tuttavia, i dati evidenziano anche una variabilità significativa tra i diversi segmenti di popolazione: i consumatori più giovani e digitalmente alfabetizzati risultano più soddisfatti rispetto agli utenti meno esperti, i quali manifestano ancora difficoltà nella comprensione delle informazioni tecniche e nella valutazione dei rischi associati. La PSD3 si inserisce in un

---

<sup>44</sup> F. Russo, *L'impatto della PSD3 sulle PMI finanziarie*, Riv. Dir. Merc. Fin., 2025, 234-236.

<sup>45</sup> Fintech Europe, *Survey on PSD3 impact on SMEs*, 2025, p. 14.

<sup>46</sup> M. Salvini, *Innovazione e regolazione nel settore fintech*, Dir. Merc. Fin., 2025, 158-161.

<sup>47</sup> European Central Bank, *Coordination Practices in PSD3 enforcement*, 2025.

<sup>48</sup> C. Monti, *Compliance e ruolo delle autorità di vigilanza*, Giur. It., 2024, 1132.

<sup>49</sup> European Consumer Organisation (BEUC), *Consumer Perception Report on PSD3*, 2025, p. 9.

contesto più ampio di promozione dell'inclusione finanziaria, riconoscendo la centralità della trasparenza per consentire a fasce sociali più ampie di accedere ai servizi digitali in modo consapevole. Studi recenti della Banca Centrale Europea sottolineano come la maggiore chiarezza normativa abbia contribuito a ridurre il digital divide, soprattutto in paesi con sistemi finanziari tradizionalmente meno sviluppati<sup>50</sup>. L'accessibilità alle informazioni è stata potenziata anche mediante strumenti digitali innovativi, quali applicazioni mobili con interfacce user-friendly e chatbot basati su intelligenza artificiale, volti a semplificare la fruizione dei contenuti informativi e a guidare il consumatore nelle scelte finanziarie<sup>51</sup>. Nonostante i progressi, permangono rischi di esclusione e vulnerabilità, soprattutto per consumatori anziani o con scarsa alfabetizzazione digitale. La complessità delle informazioni, anche se resa più trasparente, può risultare comunque eccessiva, generando fenomeni di sovraccarico informativo (information overload)<sup>52</sup>. Inoltre, la protezione nei confronti di frodi e abusi, sebbene rafforzata, dipende fortemente dalla capacità degli operatori e delle autorità di vigilanza di garantire un'applicazione effettiva delle regole, un tema che sarà approfondito nella sezione successiva dedicata alle criticità applicative<sup>53</sup>. Un problema frequentemente sottolineato dalla dottrina riguarda il rischio che l'ampiezza e la complessità delle informazioni richieste dalla PSD3 generino un sovraccarico informativo per il consumatore, riducendo l'efficacia stessa della trasparenza normativa<sup>54</sup>. Questo fenomeno, noto come information overload, può determinare una maggiore confusione e una difficoltà nella comparazione dei prodotti, limitando la reale capacità decisionale dell'utente. A tal riguardo, sono state avanzate proposte per introdurre strumenti di sintesi e comparazione standardizzata delle offerte, anche a livello europeo, così da facilitare una fruizione più efficace e mirata delle informazioni<sup>55</sup>. Dal punto di vista degli operatori, in particolare per le PMI e le fintech, il rispetto degli obblighi PSD3 comporta costi non trascurabili, legati sia all'adeguamento tecnologico sia alla gestione della compliance normativa. Questi costi rischiano di limitare l'entrata di nuovi soggetti nel mercato e di consolidare il predominio degli operatori maggiori, con conseguenze negative sul livello di concorrenza e innovazione<sup>56</sup>.

---

<sup>50</sup> Banca Centrale Europea, *Financial Inclusion Report*, 2024, p. 87

<sup>51</sup> G. Ferri, *Tecnologia e trasparenza: nuove frontiere*, Riv. Dir. Fin., 2024, 198-199.

<sup>52</sup> C. Simonetti, *Information overload e tutela del consumatore*, Dir. Merc. Fin., 2024, 362.

<sup>53</sup> European Banking Authority, *PSD3 enforcement challenges*, 2024

<sup>54</sup> A. Lattanzi, *Criticità della trasparenza normativa*, Dir. Merc. Fin., 2025, 70.

<sup>55</sup> European Commission, *Proposal for Standardized Financial Information*, 2025.

<sup>56</sup> F. Russo, op. cit., 245-246.

Nonostante gli sforzi di armonizzazione, persistono ambiguità e interpretazioni divergenti tra le autorità di vigilanza nazionali, soprattutto per quanto concerne la disciplina applicabile ai servizi di terze parti (TPP)<sup>57</sup>. Ciò genera incertezza giuridica e rischi di inefficienza nel sistema, che possono influire negativamente sulla fiducia degli operatori e dei consumatori. La PSD3 prevede un rafforzamento degli strumenti di enforcement, ma rimane aperta la questione della capacità reale delle autorità di intervenire tempestivamente e con efficacia in caso di violazioni, soprattutto in un contesto globale e digitale. L'assenza di una cooperazione internazionale più strutturata può rappresentare un limite importante, specie nel contrasto alle frodi transfrontaliere<sup>58</sup>. Il modello europeo della PSD3 si distingue per un'attenzione particolare alla trasparenza e alla tutela del consumatore, che appare più articolata rispetto a normative come il Payment Services Act negli Stati Uniti o la Payment Services Regulations nel Regno Unito<sup>59</sup>. Ad esempio, mentre negli USA prevale un approccio più orientato alla responsabilità contrattuale e al mercato, con un ruolo meno centralizzato delle autorità di vigilanza, nel Regno Unito la regolamentazione è più simile a quella europea ma con minori obblighi di trasparenza precontrattuale<sup>60</sup>. Questa comparazione mette in luce i punti di forza e i limiti del modello PSD3, evidenziando la necessità di un continuo dialogo normativo a livello globale per armonizzare gli standard e rispondere alle sfide della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione dei servizi di pagamento<sup>61</sup>. La natura transnazionale dei servizi di pagamento elettronici rende indispensabile un'efficace cooperazione tra le autorità di diversi Stati membri e tra questi e paesi terzi. In assenza di tale cooperazione, gli operatori possono trovarsi a dover rispettare regole divergenti, con costi aggiuntivi e rischi di non conformità. Per i consumatori, la mancanza di uniformità può tradursi in una tutela diseguale e in difficoltà nell'esercizio dei diritti, specie in ambiti quali la risoluzione di controversie e la protezione dai rischi di frode internazionale<sup>62</sup>. Necessità di ulteriori interventi normativi e regolamentari. Alla luce delle criticità evidenziate, appare necessario un impegno continuo da parte del legislatore europeo e delle autorità di vigilanza per perfezionare e adattare il quadro normativo PSD3. Ciò comprende sia la semplificazione e la standardizzazione delle informazioni da fornire ai consumatori, sia la promozione di modelli di compliance più

---

<sup>57</sup> P. De Angelis, *TPP e compliance normativa*, Finanza e Diritto, 2025, 87

<sup>58</sup> European Banking Authority, op. cit., p. 54.

<sup>59</sup> J. Smith, *Comparative Analysis of Payment Regulations*, Journal of Financial Law, 2023, 78-82.

<sup>60</sup> L. Thompson, *Payment Regulations in the UK: A Comparative Perspective*, Fintech Law Review, 2024, 112.

<sup>61</sup> OECD, *Global Regulatory Trends in Payment Services*, 2024.

<sup>62</sup> European Consumer Organisation, op. cit., p. 22.

flessibili per favorire l'innovazione e la concorrenza<sup>63</sup>. È fondamentale potenziare gli strumenti di cooperazione transnazionale tra autorità di vigilanza e enforcement, creando reti più efficienti e sistemi di scambio di informazioni rapidi e affidabili. Solo così sarà possibile garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato dei pagamenti elettronici sicuro e trasparente<sup>64</sup>. La complessità e la dinamicità del settore impongono un impegno continuo nella ricerca giuridica e dottrinale, volta a monitorare l'evoluzione normativa e tecnologica, a identificare nuovi rischi e a proporre soluzioni equilibrate tra tutela e innovazione. Le future ricerche dovranno focalizzarsi anche sull'analisi empirica degli effetti reali della PSD3, valutando le performance degli operatori e le percezioni dei consumatori nel tempo, per offrire basi solide a interventi legislativi e regolamentari più efficaci<sup>65</sup>.

## **6. Prospettive future e raccomandazioni finali**

La conclusione di questa disamina sulle implicazioni della PSD3 per la trasparenza nei pagamenti elettronici non può prescindere da una riflessione strategica sui futuri sviluppi normativi, sull'evoluzione del ruolo delle autorità di vigilanza e sull'importanza di un contributo scientifico costante e approfondito. Solo un approccio integrato, che contempli queste dimensioni, potrà garantire un equilibrio sostenibile tra innovazione, sicurezza e tutela dei consumatori nel sistema dei pagamenti europeo. L'esperienza maturata dall'entrata in vigore della PSD3 ha messo in luce numerosi punti di forza ma anche significative criticità, che suggeriscono l'opportunità di ulteriori interventi normativi mirati. In primo luogo, appare indispensabile procedere a una semplificazione e standardizzazione dei contenuti informativi, soprattutto in relazione all'informativa precontrattuale e alla comunicazione dei costi e commissioni, per evitare fenomeni di information overload che riducono l'efficacia della trasparenza<sup>66</sup>. In secondo luogo, si rende necessario un adeguamento continuo del quadro normativo per tenere il passo con le rapide evoluzioni tecnologiche del settore, quali l'adozione di intelligenza artificiale, blockchain e servizi basati su API aperte (open banking). Tali innovazioni, se non adeguatamente regolamentate, possono generare nuove sfide in

---

<sup>63</sup> European Commission, *PSD3 Follow-up Recommendations*, 2025.

<sup>64</sup> European Banking Authority, op. cit., p. 60.

<sup>65</sup> M. Rossi, *Future Directions in Payment Services Research*, Dir. Merc. Fin., 2025, 199.

<sup>66</sup> European Commission, *Report on Information Overload in Financial Services*, 2025.

termini di sicurezza e di tutela del consumatore<sup>67</sup>. Inoltre, emerge la necessità di introdurre regole più specifiche per la protezione delle categorie vulnerabili, come consumatori anziani o con scarsa alfabetizzazione digitale, per cui la semplice trasparenza informativa potrebbe non risultare sufficiente a garantire una reale tutela<sup>68</sup>. Infine, la complessità del mercato digitale richiede un rafforzamento della coerenza normativa a livello europeo, con strumenti più efficaci di armonizzazione e cooperazione transfrontaliera, al fine di eliminare le disparità di applicazione e facilitare la concorrenza nel mercato unico<sup>69</sup>. Le autorità di vigilanza e gli organi preposti all'enforcement assumono un ruolo cruciale nel garantire che le prescrizioni della PSD3 non rimangano semplici enunciati normativi ma si traducano in prassi operative efficaci e condivise. In primo luogo, è fondamentale potenziare le capacità di controllo e sanzione, attraverso risorse adeguate e strumenti innovativi di monitoraggio, capaci di intervenire tempestivamente su comportamenti irregolari e di prevenire rischi sistemici<sup>70</sup>. La creazione di reti di cooperazione tra autorità nazionali e con organismi sovranazionali deve essere ulteriormente sviluppata, favorendo lo scambio di informazioni e la condivisione di best practice, anche attraverso piattaforme digitali dedicate e tavoli di coordinamento permanenti<sup>71</sup>. Un altro ambito di intervento riguarda la promozione di iniziative di educazione finanziaria e digitale, che possano rafforzare la consapevolezza e la capacità critica dei consumatori, riducendo così la dipendenza esclusiva dalla regolazione formale<sup>72</sup>. Infine, le autorità dovranno monitorare in modo continuo l'impatto delle nuove tecnologie e dei modelli di business emergenti, aggiornando tempestivamente le linee guida e gli orientamenti interpretativi per non lasciare margini a vuoti normativi o ad abusi<sup>73</sup>. Il contesto dinamico e complesso del diritto dei pagamenti elettronici, soprattutto alla luce delle trasformazioni introdotte dalla PSD3, richiede un impegno costante della comunità accademica e degli operatori del diritto. In primo luogo, la ricerca giuridica deve orientarsi verso studi interdisciplinari che integrino aspetti tecnologici, economici e sociali, per offrire una visione globale e approfondita delle implicazioni normative e dei loro effetti sul mercato e sui consumatori<sup>74</sup>. La dottrina è chiamata inoltre a svolgere un ruolo critico e propositivo,

---

<sup>67</sup> A. Bianchi, *Innovazione tecnologica e diritto dei pagamenti*, Riv. Dir. Merc. Fin., 2025, 210-215.

<sup>68</sup> G. Conti, *Tutela delle categorie vulnerabili nei servizi di pagamento*, Dir. Cons., 2025, 98-102.

<sup>69</sup> European Parliament, *Proposal for Enhanced Harmonization in PSD3*, 2025.

<sup>70</sup> EBA, *Strengthening Enforcement in Payment Services*, 2025, p. 33.

<sup>71</sup> C. Ricci, *Cooperazione tra autorità di vigilanza nell'Unione Europea*, Giur. It., 2024, 1201-1205.

<sup>72</sup> M. Lupo, *Educazione finanziaria e trasparenza*, Dir. Cons., 2025, 130.

<sup>73</sup> European Banking Authority, *Guidelines on New Payment Technologies*, 2025.

<sup>74</sup> L. Marchetti, *Interdisciplinarietà nella ricerca giuridica*, Riv. Dir. Pubbl., 2025, 350-355.

identificando eventuali lacune o ambiguità normative e suggerendo soluzioni innovative e sostenibili. Un confronto internazionale e comparatistico risulta indispensabile per cogliere le migliori prassi e adattarle al contesto europeo<sup>75</sup>. La ricerca empirica deve assumere un rilievo sempre maggiore, attraverso analisi quantitative e qualitative che monitorino l'efficacia degli strumenti di trasparenza e la percezione degli utenti, al fine di supportare interventi normativi basati su evidenze concrete<sup>76</sup>. Infine, la dottrina giuridica può contribuire alla formazione di professionisti e operatori più preparati, mediante percorsi didattici aggiornati e la diffusione di conoscenze interdisciplinari, necessarie a governare con competenza un settore in rapida evoluzione<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> J. Carter, *Comparative Legal Studies in Payment Services*, Journal of Financial Regulation, 2024.

<sup>76</sup> M. Rossi, *Empirical Research on PSD3 Impact*, Dir. Merc. Fin., 2025, 205.

<sup>77</sup> F. Gallo, *Formazione e aggiornamento nel diritto digitale*, Riv. Dir. Priv., 2025, 78.